

Il termine per il pagamento del contributo per la pubblicazione dell'avviso di vendita sul Portale delle Vendite Pubbliche, il cui mancato rispetto comporta la estinzione del procedimento esecutivo ex art. 631 bis cpc, può essere fissato dal Professionista delegato e l'ordinanza di estinzione è impugnabile con reclamo ex art. 630 comma 3 cpc

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, sentenze nn. 401 del 25 maggio 2020 e 492 del 23 giugno 2020

La prima pronuncia rigetta il reclamo fondato sulla circostanza che il termine di pagamento – non rispettato – del contributo per la pubblicazione dell'avviso di vendita immobiliare non fosse stato fissato dal Giudice e pertanto non avrebbe potuto essere disposta la estinzione della procedura ex art. 631 bis cpc. I Giudici del reclamo hanno disatteso tale doglianza, evidenziando come il Professionista delegato alle operazioni di vendita, più che un ausiliario del Giudice è un suo sostituto, con potere generale di direzione del processo relativamente alla fase successiva alla udienza ex art. 569 cpc. Nel potere di delega ex art. 591 bis cpc va incluso quello di avere la facoltà di assegnare un termine alle parti, la cui violazione determina la estinzione della procedura esecutiva, come previsto dall'art. 631 bis cpc in caso di mancato pagamento del contributo per la pubblicazione sul PVP dell'avviso di vendita.

L'ordinanza di estinzione va impugnata con reclamo (vedasi art. 630 comma 2 e 3 cpc), come attestato nella seconda pronuncia, ove viene avvalorato il mezzo del reclamo quale generale strumento di impugnazione delle pronunce di estinzione, in contrasto con l'opposto orientamento, anche di legittimità (vedasi da ultimo sentenza cass civ. sez III del 29.4.2020 n. 8404), il quale distingue tra cause tipiche di estinzione e cause atipiche, prevedendo per queste ultime (come quella della fattispecie in questione: improcedibilità per mancato pagamento delle pubblicità obbligatorie) l'impugnazione con opposizione agli atti esecutivi.